



COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO

Provincia di Brescia

Via Carebbio 32 - Cap. 25046 - P.I. 00724650981 - C.F. 82001930179

Tel. 030/7750750 - Fax 030/725008

E-mail: municipio@comune.cazzago.bs.it sito comune: www.comune.cazzago.bs.it

RIQUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE DI PRIMO GRADO DI BORNATO E DELL'AREA ADIACENTE MEDIANTE RIDISTRIBUZIONE URBANA E VOLUMETRICA NELL'ABITATO DI BORNATO - CAZZAGO SAN MARTINO - CUP H77B17000250009

FAQ 3

Gentilissimi

nel bando viene richiesta l'attestazione SOA per la classifica III relativamente ai lavori in categoria OS32, infatti l'importo di gara di €. 639.268,33 supera (di poco) l'importo della classifica II° (516.000+20%=619.200,00).

La norma di Legge però consenti che qualora l'operatore economico sia in possesso della categoria speciale S.i.o.s. OS30 (in questo caso) per una classifica inferiore a quella richiesta dall'importo di bando può partecipare alla gara purché la classifica posseduta, incrementa di un quinto ai sensi dell'art. 61 , comma 2, del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., sia idonea a coprire il solo "requisito minimo" del 70% dell'importo di gara previsto nella categoria OS32 presentando, pena esclusione, unitamente alla propria attestazione SOA, specifica dichiarazione di subappalto a operatore economico qualificato per detta categoria a copertura di qualifica dell'intero importo posto in gara.

La scrivente, che già ha partecipato ad altre gare con la suindicata norma, chiede se è ammissibile anche per la procedura in oggetto.

Si conferma quanto sopra indicato

(PS. intendendo dove viene riportato la categoria OS30 nel quesito la categoria OS32)

Buonasera,

siamo a chiedere la possibilità di partecipare alla gara d'appalto possedendo le categorie OG1 V - OG11 IV, assorbendo al 100% l'importo della categoria OS32 con la nostra OG1, in quanto, ai sensi dell'art. 217 comma 1 lettera nn del D.LGS 50/2016, tale categoria non venga individuata come a "qualificazione obbligatoria".

Le due categorie possedute coprono le categorie previste nel bando/disciplinare OG1, OS28 e OS30.

La categoria OS32 è scorporabile con obbligo di qualificazione in proprio o mediante RTI, non può essere coperta con la categoria OG1 essendo la categoria OS32 una categoria s.i.o.s. categorie superspecialistiche, salvo quanto previsto per il subappalto qualificante

BUONGIORNO,

con riferimento al Vostro chiarimento di cui alla FAQ 2 si chiede per cortesia un Vostro riesame in particolare all'ultima risposta ad un quesito posto dalla scrivente e relativo alla possibilità di subappaltare integralmente (100%) la categoria SIOS OS30.

La scrivente ribadisce che essendo in possesso della categoria prevalente OG1 per la classe V che copre abbondantemente l'importo dell'appalto ed essendo in particolare la Cat SIOS OS30 INFERIORE AL 10% di detto importo non è impedito il subappalto integrale (100%) di detta categoria ad impresa qualificata OS30 ed in possesso dei requisiti di cui al DM 37/08.

La scrivente è in disaccordo con quanto riportato nella FAQ 2 dove si cita... "Si precisa che la normativa quando parla del 10 % parla del divieto di avvalimento e non del subappalto"...

Diverso è invece per la Cat sempre SIOS OS32 essendo di importo maggiore del 10%, dove in tal caso non è ammesso l'avvalimento ed il subappalto max della categoria al 30%.

Resta in attesa del Vostro cortese e sollecito riscontro riguardo la casistica della SIOS OS30.

In seguito a successivo approfondimento si è aggiornato il bando/disciplinare pubblicato su amministrazione trasparente